



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **48**
Del **19 aprile 2022**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUALITÀ DELL'ARIA - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE
COMUNALE D'AREA 2019-2021 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.T. N.
1075 DEL 18/10/2021 E CONFERMA DELLE MISURE PER L'ANNO
2022 - APPROVAZIONE

In data odierna, alle ore 16:00, presso la sala posta nel palazzo municipale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	P
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	P
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	P
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	A
6	DEL CHIARO GIORDANO	ASSESSORE	P
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	P
8	MICHELI LUCIA	ASSESSORE	P

Assiste MARCO CIANCAGLINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: QUALITÀ DELL'ARIA - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE COMUNALE D'AREA 2019-2021 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.T. N. 1075 DEL 18/10/2021 E CONFERMA DELLE MISURE PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- del D. Lgs. 155/2010 “Qualità dell'aria ambiente - Attuazione direttiva 2008/50/CE” il quale fissa a livello nazionale il quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- della L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, la quale fissa a livello regionale il quadro normativo per la tutela della qualità dell'aria ambiente con il fine di migliorare la qualità della vita e salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica;
- che la L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, stabilisce quali siano i compiti ai quali le Amministrazioni Comunali obbligate devono dare seguito per il risanamento della qualità dell'aria ambiente;

Atteso che, sulla base dei dati registrati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente, in particolare dalla stazione posizionata nell'ambito del territorio di Capannori, nel corso degli anni passati, si sono verificati ripetuti superamenti dei valori limite fissati dal D. Lgs. 155/2010 per le sostanze inquinanti “polveri sottili (PM₁₀)” ed in particolare del numero massimo di superamenti della media giornaliera consentiti (35 superamenti nel corso dell'anno solare);

Preso atto che con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1182/2015 sono stati individuati i Comuni tenuti obbligatoriamente all'adozione del Piano d'Azione Comunale (PAC) ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera a) della L.R. n. 9/2010, tra i quali risulta compreso anche il Comune di Capannori;

Atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”, il Comune di Capannori, in relazione al superamento dei limiti normativi di qualità dell'aria ambiente in precedenza specificati, è tenuto alla elaborazione di un Piano di Azione Comunale (PAC) nel quale sono individuati:

- gli interventi strutturali di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera;
- gli interventi contingibili di natura transitoria che producono effetti nel breve termine finalizzati a limitare il rischio di superamenti dei valori limite e delle

soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.

Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto “L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell’aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca D.G.R. 959/2011”;

Preso atto che la D.G.R.T. n. 814/2016 riporta le linee guida per l'elaborazione dei piani di azione comunale (PAC) e per l’adozione degli interventi contingibili ed urgenti di cui alla L.R. 9/2010;

Atteso che, ai sensi della D.G.R.T. n. 1182/2015, i dati della centralina di rilevamento di qualità dell'aria della rete regionale posta nel Comune di Capannori, Via Carlo Piaggia (LU - Capannori), è rappresentativa, assieme a quella ubicata nel confinante Comune di Lucca (LU - S. Concordio), della qualità dell'aria ambiente nell’ambito “Piana Lucchese”;

Considerato che, in funzione del carattere comprensoriale rivestito dalla problematica dell'inquinamento atmosferico nell'ambito della pianura di Lucca e per il fine di coordinare le azioni e le misure previste a livello regionale (D.G.R.T. 814/2016), la predisposizione del PAC è stata affrontata in maniera unitaria ed omogenea dalle amministrazioni comunali gravitanti sulla pianura di Lucca;

Preso atto della Delib. della Giunta Comunale n. 116 del 14/05/2015 avente ad oggetto “Protocollo di intesa per l'elaborazione del nuovo Piano di Azione Comunale d'area vasta per la tutela della qualità dell'aria ambiente tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari – Approvazione” con la quale l'Amministrazione Comunale di Capannori ha manifestato la volontà di portare avanti una politica ambientale comune per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'elaborazione di un PAC unico d'area comprendente oltre al territorio comunale anche quello dei comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari;

Preso atto della Delib. della Giunta Comunale n. 326 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell’aria ambiente anno 2016-2018 di cui alla L.R. 09/2010, alla D.G.R.T. n. 22/2011 e alla D.G.R.T. n. 959/2011 – Approvazione” con la quale l'Amministrazione Comunale di Capannori approva il PAC in maniera congiunta con i comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari;

Preso atto che, con Delib. della Giunta Regionale n. 72/2018, è stato approvato il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente. Detto Piano contiene la strategia che la Regione Toscana propone ai cittadini, alle istituzioni locali, comuni, alle imprese e tutta la società toscana al fine di migliorare l'aria che respiriamo. Il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, è l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future;

Preso atto che il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente approvato con Delib. della Giunta Regionale n. 72/2018 è stato oggetto delle procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di alla L.R. 10/2010;

Preso atto della Delib. della Giunta Comunale n. 84 del 28/03/2019 avente ad oggetto “Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010 e alla D.G.R.T. n. 814/2016 - Approvazione” con la quale l'Amministrazione Comunale di Capannori approva il PAC in maniera congiunta con i comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari recependo anche le indicazioni del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente;

Preso atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. della Giunta Comunale n. 84 del 28/03/2019 ha trovato naturale scadenza al 31/12/2021;

Ritenuto necessario procedere a predisporre ed approvare un nuovo Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per la qualità dell'aria ambiente ai sensi della L.R. 9/2010;

Considerato che:

- con legge regionale n. 26 del 2 agosto 2021 recante “Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019”, a seguito della condanna del 10 novembre 2020 da parte della Corte di Giustizia della Commissione Europea che ha accertato la non conformità alla direttiva in materia di qualità dell'aria ambiente e al fine di evitare sanzioni che potrebbero derivare dal perdurare dei superamenti, è stato dato mandato alla Giunta Regionale di approvare con apposita deliberazione misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal D.Lgs 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualità dell'aria ambiente che prevedono, in particolare, nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo a materiale particolato (PM10) limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186;
- nella medesima legge regionale viene stabilito che i comuni nei quali non è rispettato il predetto valore limite relativo al materiale particolato, fra cui quelli dell'area “Piana Lucchese”, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURT della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, recepiscono le misure di rafforzamento inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC);

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075 «Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019) in attuazione della legge regionale 26/2021», sono state approvate le misure urgenti finalizzate al contrasto dell'inquinamento atmosferico nei comuni della regione in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10. Per la Piana di Lucca, in particolare, sono state approvate le seguenti misure:
 1. divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di

cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;

Il divieto sarà vigente dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese", posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati;

2. programma contributi economici per la sostituzione dei generatori di calore al di sotto delle "3 stelle" con generatori di calore a basse emissioni di sostanze inquinanti. I contributi potranno essere cumulati con gli incentivi statali concessi attraverso il Conto Termico 2.0 e le detrazioni fiscali vigenti per sostituire i generatori di calore per il riscaldamento civile particolarmente inquinanti, con impianti a basso impatto ambientale;

Rilevato che con ordinanza sindacale n. 501 del 29 ottobre 2021, in attesa di recepire nel PAC le misure previste dalla L.R. 26/2021 e della DGRT n. 1075 del 18/10/2021, è stato comunque disposto nel periodo temporale 1 novembre 2021 - 31 marzo 2022 il divieto di utilizzo di generatori a calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

Preso atto della comunicazione del 17 dicembre 2021 con prot. n. 79750 con la quale la Regione Toscana invita i comuni della Piana di Lucca ad aggiornare i PAC riguardo le misure approvate con dalla citata delibera n. 1075/2021 nelle more delle nuove "Linee guida per la predisposizione dei PAC", che saranno prossimamente redatte dagli uffici regionali, sulla scorta degli esiti degli approfondimenti del progetto: Patos3 "Source Apportionment Capannori", sviluppato in collaborazione con l'Università di Firenze finalizzato all'identificazione delle principali sorgenti emissive presso la stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Capannori, in modo da assicurare a tutti i comuni i riferimenti omogenei per l'applicazione di efficaci politiche per migliorare la qualità dell'aria ambiente al fine di poter dare rapida ed efficace risposta alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020;

Preso atto altresì che la Regione Toscana, nella comunicazione del 17 dicembre 2021 con prot. n. 79750, rilevava inoltre che le altre misure attualmente contenute nel PAC 2019-2021 mantengono comunque efficacia, anche se non già realizzate nel triennio di riferimento e devono quindi essere perseguite anche oltre il limite dell'annualità 2021;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'approvazione delle sopra menzionate Linee Guida da parte della Regione Toscana, di procedere all'aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 recependo le misure obbligatorie di cui al comma 2 della L.R. 74/2019, così come innovata dalla L.R. 26/2021, in attuazione della D.G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021, nonché confermando le misure del PAC stesso per l'annualità 2022;

Dato atto che l'aggiornamento del PAC 2019-2021, al fine di recepire le misure obbligatorie di cui alla menzionata D.G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021, è stato preventivamente condiviso tra i cinque comuni d'area vasta e comporta le seguenti modifiche al testo del piano:

- a) aggiornamento della “**Misura E 1.4**” inerente la trasformazione di camini aperti a basso rendimento, in camini a camera chiusa ad alto rendimento e basso impatto ambientale:

TESTO VIGENTE			
Misure inerenti i camini aperti - E 1.4			
Efficacia della misura	Priorità di attuazione	Costi	Tempistica di attuazione
<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Elevati</i>	<i>Lunga</i>
<p>La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l'erogazione di incentivi relativamente alla modifica dei caminetti esistenti aperti attraverso la loro trasformazione in impianti a maggior efficienza e ridotte emissioni. L'attività di incentivazione non potrà riguardare l'acquisto di impianti a maggior efficienza nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 8 della N.T.A. del PRQA). Il contributo consiste nella parziale copertura dei costi di acquisto di impianti a maggior efficienza (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell'impianto). L'incentivo verrà erogato sotto forma di sgravio sulla tassazione dalla fiscalità locale oppure attraverso l'erogazione di contributi diretti, sulla base della scelta del singolo ente locale emittente.</p> <p>Gli impianti ammessi a finanziamento potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua), purché abbiano la certificazione di qualità pari a 5 stelle di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186. Lo scopo della norma è quello di vietare nei nuovi interventi l'installazione di caminetti aperti.</p>			

MODIFICHE PROPOSTE			
Misure inerenti i camini aperti generatori di calore a biomasse - E 1.4			
Efficacia della misura	Priorità di attuazione	Costi	Tempistica di attuazione
<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Elevati</i>	<i>Lunga</i>
<p>La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l'erogazione di incentivi relativamente alla sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse al di sotto delle “3 stelle” di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186 con generatori a basse emissioni di sostanze inquinanti, in applicazione della D.G.R. 1075/2021. modifica dei caminetti esistenti aperti attraverso la loro trasformazione in impianti a maggior efficienza e ridotte emissioni. L'attività di incentivazione non potrà riguardare l'acquisto di impianti a maggior efficienza nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 8 della N.T.A. del PRQA). Il contributo consiste nella parziale copertura dei costi di acquisto di impianti a maggior efficienza (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell'impianto). L'incentivo economico potrà essere direttamente accreditato sul conto corrente dell'interessato al termine dei lavori di trasformazione e di rendicontazione delle spese secondo quanto stabilito dall'apposito bando pubblico o, in casi particolari, l'incentivo verrà erogato potrà essere erogato sotto forma di sgravio sulla tassazione dalla fiscalità locale oppure attraverso l'erogazione di contributi diretti, sulla base della scelta del singolo ente locale emittente.</p> <p>Gli impianti inseriti ammessi a finanziamento potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua), purché abbiano la certificazione di qualità pari a 5 stelle non inferiore a 4 stelle di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186. Lo scopo della norma è quello di vietare nei nuovi interventi l'installazione di caminetti aperti.</p>			

TESTO COORDINATO			
Misure inerenti i generatori di calore a biomasse - E 1.4			
Efficacia della	Priorità di attuazione	Costi	Tempistica di

misura			attuazione
<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Elevati</i>	<i>Lunga</i>
<p>La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l'erogazione di incentivi relativamente alla sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse al di sotto delle "3 stelle" di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186 con generatori a basse emissioni di sostanze inquinanti, in applicazione della D.G.R. 1075/2021. L'attività di incentivazione non potrà riguardare l'acquisto di impianti a maggior efficienza nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 8 della N.T.A. del PRQA). Il contributo consiste nella parziale copertura dei costi di acquisto di impianti a maggior efficienza (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell'impianto). L'incentivo economico potrà essere direttamente accreditato sul conto corrente dell'interessato al termine dei lavori di trasformazione e di rendicontazione delle spese secondo quanto stabilito dall'apposito bando pubblico o, in casi particolari, potrà essere erogato sotto forma di sgravio sulla tassazione dalla fiscalità locale oppure attraverso l'erogazione di contributi diretti, sulla base della scelta del singolo ente locale emittente.</p> <p>Gli inserti ammessi a finanziamento potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua), purché abbiano la certificazione di qualità non inferiore a 4 stelle di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186. Lo scopo della norma è quello di vietare nei nuovi interventi l'installazione di caminetti aperti.</p>			

- b) integrazione del PAC con nuova misura la "**E 1.4 BIS**" come di seguito descritta:

Misure inerenti l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa - E 1.4 BIS

Efficacia della misura	Priorità di attuazione	Costi	Tempistica di attuazione
<i>Media</i>	<i>Alta</i>		<i>Breve</i>

La misura prevede il **divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle"**. Il divieto riguarderà l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*). Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Il divieto sarà vigente nel territorio comunale posto a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. nel periodo "1 novembre - 31 marzo" di ogni anno. Dall'applicazione del divieto saranno esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.

- c) aggiornamento del capitolo 5 del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 escludendo dalle misure contingibili di secondo livello i divieti relativi ai riscaldamenti domestici alimentati a biomassa, risultando gli stessi divieti introdotti in via strutturale già fra le misure di primo livello, come sopra, ed aggiornando altresì i testi tipo delle ordinanze sindacali tipo riportate fra gli allegati al piano;

Dato atto infine che l'aggiornamento del PAC 2019-2021, come sopra descritto, non necessita del preventivo esperimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale (VAS), atteso che le modifiche allo stesso apportate rappresentano l'esito di un adeguamento vincolato, legislativamente imposto;

Atteso che il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria ambiente e i suoi aggiornamenti, costituiscono lo strumento per la gestione della qualità dell'aria per il periodo temporale indicato sia a livello di interventi strutturali che di interventi contingibili;

Considerato che il Piano di Azione Comunale (PAC) seleziona un insieme di azioni multisettoriali, che vogliono essere sinergiche e coordinate tra loro, in grado di incidere sul livello di emissioni prodotte dalle attività antropiche che insistono sul territorio della pianura di Lucca;

Atteso che il testo aggiornato del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 per la qualità dell'aria ambiente, con validità per l'anno 2022, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere all'attuazione delle misure per il risanamento della qualità dell'aria ambiente individuate nell'aggiornamento del PAC 2019-2021 di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario approvare, per le motivazioni in precedenza esposte, l'aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 per la qualità dell'aria ambiente e che detto piano aggiornato trovi applicazione l'anno 2022;

Considerato che l'approvazione del Piano di Azione Comunale (PAC), in quanto strumento di programmazione di interventi per il risanamento della qualità dell'aria, necessita di parere di regolarità contabile comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente con particolare riferimento alle spese conseguenti per l'attuazione delle misure/azioni proposte;

Considerato che per l'attuazione delle misure/azioni del Piano di Azione Comunale (PAC), si provvederà con successivi atti impegnando le relative spese nei limiti degli stanziamenti previsti ai pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151 TUEL;

Considerato che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013;

Dare atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre non si esprime il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'ente;

Visto il D. Lgs. 155/2010 "Qualità dell'aria ambiente - Attuazione direttiva 2008/50/CE";

Vista la L.R. 09/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. 814/2016;

Vista la L.R. 74/2019, così come innovata dalla L.R. 26/2021;

Vista la D.G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/00;

D E L I B E R A

- di approvare l'aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 recependo le misure obbligatorie di cui al comma 2 della L.R. 74/2019, così come innovata dalla L.R. 26/2021, in attuazione della D.G.R.T. n. 1075 del 18/10/2021;
- di approvare che detto piano, così come aggiornato, trovi applicazione per l'annualità 2022;
- di modificare pertanto il testo del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021, per le finalità di cui al precedente punto 1, come segue:

a) aggiornamento della “**Misura E 1.4**” inerente la trasformazione di camini aperti a basso rendimento, in camini a camera chiusa ad alto rendimento e basso impatto ambientale

TESTO VIGENTE			
Misure inerenti i camini aperti - E 1.4			
<i>Efficacia della misura</i>	<i>Priorità di attuazione</i>	<i>Costi</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>
<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Elevati</i>	<i>Lunga</i>
<p>La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l'erogazione di incentivi relativamente alla modifica dei caminetti esistenti aperti attraverso la loro trasformazione in impianti a maggior efficienza e ridotte emissioni. L'attività di incentivazione non potrà riguardare l'acquisto di impianti a maggior efficienza nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 8 della N.T.A. del PRQA). Il contributo consiste nella parziale copertura dei costi di acquisto di impianti a maggior efficienza (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell'impianto). L'incentivo verrà erogato sotto forma di sgravio sulla tassazione dalla fiscalità locale oppure attraverso l'erogazione di contributi diretti, sulla base della scelta del singolo ente locale emittente. Gli impianti ammessi a finanziamento potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua), purché abbiano la certificazione di qualità pari a 5 stelle di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186. Lo scopo della norma è quello di vietare nei nuovi interventi l'installazione di caminetti aperti.</p>			

MODIFICHE PROPOSTE			
Misure inerenti i camini aperti generatori di calore a biomasse - E 1.4			
<i>Efficacia della misura</i>	<i>Priorità di attuazione</i>	<i>Costi</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>
<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Elevati</i>	<i>Lunga</i>
<p>La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l'erogazione di incentivi relativamente alla sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse al di sotto delle "3 stelle" di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186 con generatori a basse emissioni di sostanze inquinanti, in applicazione della D.G.R. 1075/2021. modifica dei caminetti esistenti aperti attraverso la loro trasformazione in impianti a maggior efficienza e ridotte emissioni. L'attività di incentivazione non potrà riguardare l'acquisto di impianti a maggior efficienza nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 8 della N.T.A. del PRQA). Il contributo consiste nella parziale copertura dei costi di acquisto di impianti a maggior efficienza (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell'impianto).</p>			

L'incentivo economico potrà essere direttamente accreditato sul conto corrente dell'interessato al termine dei lavori di trasformazione e di rendicontazione delle spese secondo quanto stabilito dall'apposito bando pubblico o, in casi particolari, ~~l'incentivo verrà erogato~~ potrà essere erogato sotto forma di sgravio sulla tassazione dalla fiscalità locale oppure attraverso l'erogazione di contributi diretti, sulla base della scelta del singolo ente locale emittente.

Gli **impianti inseriti** ammessi a finanziamento potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua), purché abbiano la certificazione di qualità ~~pari a 5 stelle~~ **non inferiore a 4 stelle** di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186. Lo scopo della norma è quello di vietare nei nuovi interventi l'istallazione di caminetti aperti.

TESTO COORDINATO

Misure inerenti i generatori di calore a biomasse - E 1.4

<i>Efficacia della misura</i>	<i>Priorità di attuazione</i>	<i>Costi</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>
<i>Media</i>	<i>Alta</i>	<i>Elevati</i>	<i>Lunga</i>

La misura prevede la predisposizione di appositi bandi per l'erogazione di incentivi relativamente alla sostituzione di generatori di calore alimentati a biomasse al di sotto delle "3 stelle" di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186 con generatori a basse emissioni di sostanze inquinanti, in applicazione della D.G.R. 1075/2021. L'attività di incentivazione non potrà riguardare l'acquisto di impianti a maggior efficienza nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni (art. 8 della N.T.A. del PRQA). Il contributo consiste nella parziale copertura dei costi di acquisto di impianti a maggior efficienza (ad esclusione dei costi di installazione e/o quelli sostenuti per eventuali opere murarie connesse, nonché delle eventuali spese accessorie legate alla progettazione, autorizzazione e/o certificazione dell'impianto). L'incentivo economico potrà essere direttamente accreditato sul conto corrente dell'interessato al termine dei lavori di trasformazione e di rendicontazione delle spese secondo quanto stabilito dall'apposito bando pubblico o, in casi particolari, potrà essere erogato sotto forma di sgravio sulla tassazione dalla fiscalità locale oppure attraverso l'erogazione di contributi diretti, sulla base della scelta del singolo ente locale emittente.

Gli inseriti ammessi a finanziamento potranno essere sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, potranno essere alimentati sia con legna che con policombustibile (legna/pellet/policombustibile), potranno essere sia ad aria che ad acqua (connessi cioè ad un sistema di riscaldamento ad acqua), purché abbiano la certificazione di qualità non inferiore a 4 stelle di cui al D.M. 7 novembre 2017 n. 186. Lo scopo della norma è quello di vietare nei nuovi interventi l'istallazione di caminetti aperti.

b) integrazione del PAC con nuova misura la "**E 1.4 BIS**" come di seguito descritta:

Misure inerenti l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa - E 1.4 BIS

<i>Efficacia della misura</i>	<i>Priorità di attuazione</i>	<i>Costi</i>	<i>Tempistica di attuazione</i>
<i>Media</i>	<i>Alta</i>		<i>Breve</i>

La misura prevede il **divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle"**. Il divieto riguarderà l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*). Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Il divieto sarà vigente nel territorio comunale posto a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. nel periodo "1 novembre - 31 marzo" di ogni anno.

Dall'applicazione del divieto saranno esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.

c) aggiornamento del capitolo 5 del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 escludendo dalle misure contingibili di secondo livello i divieti relativi ai riscaldamenti domestici alimentati a biomassa, risultando gli stessi divieti introdotti in via strutturale già fra le misure di primo livello, come sopra, ed aggiornando altresì i testi tipo delle ordinanze sindacali tipo riportate fra gli allegati al piano;

- di approvare, conseguentemente, il testo aggiornato del PAC 2019-2021 dando atto che le misure del medesimo sono applicabili per l'annualità 2022;
- di dare atto che, a seguito dell'emanazione da parte della Regione Toscana delle nuove *"Linee guida per la predisposizione dei PAC"*, sarà avviato il procedimento di revisione del Piano di Azione Comunale (PAC) di cui alla L.R. 9/10;
- di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni per l'inserimento nel Piano di Azione Comunale (PAC) di misure aggiuntive;
- di dare comunicazione dell'esecutività del presente atto ai Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari oltreché alla Regione Toscana;
- di dare atto che il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria ambiente per il periodo 2019-2021, così come modificato e con validità per l'anno 2022, è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021, come sopra descritto, non necessita del preventivo esperimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale (VAS), atteso che le modifiche allo stesso apportate rappresentano l'esito di un adeguamento vincolato, legislativamente imposto;
- di dare mandato ai competenti uffici comunali di attuare le misure e le azioni stabilite nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per la qualità dell'aria ambiente finalizzate alla tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente;
- di dare atto che per l'attuazione delle misure/azioni del Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria ambiente si provvederà con successivi atti impegnando le relative spese nei limiti degli stanziamenti previsti ai pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 TUEL;
- di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre non si esprime il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'ente.

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO CIANCAGLINI

IL SINDACO
LUCA MENESINI